

# **COMUNE DI BERTIOLO**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 seduta del 29 ottobre 1998.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 seduta del 28 dicembre 1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 seduta del 20 novembre 2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 seduta del 5 marzo 2001  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 seduta del 28 novembre 2001

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili	pag. 3
Art. 3 - Immobili dello Stato e degli Enti pubblici	pag. 4
Art. 4 - Immobili degli Enti non commerciali	pag. 4
Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale	pag. 5
Art. 6 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito	pag. 5
Art. 7 - Rimborso dell'imposta per aree divenute inedificabili	pag. 6
Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 6
Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti	pag. 6
Art. 10 - Versamento dei contitolari	pag. 7
Art. 11 - Accertamento con adesione	pag. 7
Art. 12 - Razionalizzazione modalità di pagamento dell'imposta	pag. 7
Art. 13 - Differimento dei termini per i versamenti	pag. 7
Art. 14 - Potenziamento ufficio tributi e incentivi per il personale addetto	pag. 8
Art. 15 - Entrata in vigore	pag. 8
Art. 16 - Formalità	pag. 9

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Bertuolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446.

Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive disposizioni normative, al fine di assicurare la gestione dell'imposta secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. (D.Lgs. n.504 e successive modificazioni ed integrazioni) e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2  
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

Ai sensi del disposto dell'art. 59, 1° comma, lettera a), del D. Lgs. n. 446/97, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Tale agevolazione compete alle seguenti condizioni:

- a) Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche (soggetto passivo dell'ICI) iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, deve essere prevalente, ossia comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.

ART. 3  
IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Ai sensi del disposto dell'art. 59, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. n. 446/97, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 504/92, si applica nel territorio di questo Comune a tutti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende e Unità sanitarie locali, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

#### ART. 4 IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. n.446/97, l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione dall'imposta, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 04.12.1997 n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto n.460.

Tali soggetti per usufruire dell'esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre all'ufficio tributi del Comune, copia della comunicazione succitata.

Per i soggetti non obbligati alla comunicazione di cui all'art.11 del D.Lgs. n.460, condizione indispensabile per usufruire dell'esenzione dall'imposta, è l'utilizzo della locuzione ONLUS nella denominazione dell'ente, comunque da comunicare con le modalità in predicato, all'ufficio comunale competente.

#### ART. 5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera d), del D.Lgs. n.446/97, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, ed utilizzatore della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini della predetta assimilazione, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta altresì fermo, che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

## ART. 6 ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI, IN USO GRATUITO

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera e), del D.Lgs. n.446/97, sono considerate abitazioni principali, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale.

Tale agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

- a) il parente in questione deve stabilire la residenza e dimorare di fatto nell'unità abitativa concessa in uso gratuito;
- b) la concessione deve essere comunicata entro il 30 giugno all'ufficio tributi, documentando la relazione di parentela;
- c) la disposizione succitata opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata al 2° grado di parentela (fratelli).

Pertanto agli immobili citati in predicato, è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

## ART. 7 RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

Ai sensi del disposto dell'art. 59, 1° comma, lettera f), del D. Lgs. n. 446/97, per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito adozione o varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.

In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la competente deliberazione.

## ART. 8

### DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera g), del D.Lgs. n.446/97, si stabilisce che il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili verrà stabilito (con atto di Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva ICI) periodicamente e per zone omogenee, tenuto conto delle norme del Piano Regolatore Generale Comunale, degli indici di edificabilità, del tipo di edifici realizzabili, e di altri eventuali vincoli che possono ridurre od aumentare il valore, avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi all'adozione dell'atto deliberativo.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. n.504/92, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta in questione dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Tale procedura è improntata al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, ed al fine della limitazione del potere di accertamento da parte del Comune.

## ART. 9

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DIVENTATI FATISCENTI

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera h), del D.Lgs. n.446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta sono identificate nella sottoriportata fattispecie:

a) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado sopravvenuto del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente, mancante di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, di infissi ed altro) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e di fatto non utilizzato.

ART. 10  
VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, tuttavia ai sensi del combinato disposto dall'art.59, 1° comma, lettera i), del D.Lgs. n.446/97, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 11  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera m), del D.Lgs. n.446/97, si dispone di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

ART. 12  
RAZIONALIZZAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera n), del D.Lgs. n.446/97, si dispone che i pagamenti dell'imposta vengano effettuati tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Bertuolo - Servizio tesoreria oppure tramite versamento diretto presso lo sportello della Tesoreria Comunale filiale di Bertuolo.

ART. 13  
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera o), del D.Lgs. n.446/97, si dispone che con deliberazione motivata della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:

- a) calamità naturali di grave entità;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Si dispone altresì, che nel caso di decesso del contribuente, i termini ordinari per il versamento dell'imposta (30 giugno - acconto / 20 dicembre - saldo) da parte degli eredi sono differiti di mesi 6 (sei), per i decessi che si verificano nei mesi di

maggio/giugno e novembre/dicembre dell'anno di imposta.

ART. 14  
POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI  
ED INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

Ai sensi del disposto dall'art.59, 1° comma, lettera p), del D.Lgs. n.446/97, si dispone che:

- a) Una percentuale non superiore al 1% del gettito dell'imposta relativo all'anno precedente venga destinata al potenziamento dell'ufficio tributi con acquisto di nuove attrezzature e dotazioni su proposta del Funzionario responsabile della gestione del tributo. La Giunta Comunale è competente per la determinazione della percentuale effettiva da applicarsi, nel limite percentuale massimo stabilito dal Consiglio Comunale.
- b) Per incentivare l'attività di controllo una percentuale non superiore al 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamenti ICI, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.

La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del paragrafo precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

ART. 15  
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo 52, 2° comma del D.Lgs n.446/97, entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

ART. 16  
FORMALITA'



Il presente regolamento, dopo il controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO., una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, è soggetto all'espletamento delle seguenti formalità:

- a) invio, unitamente alla deliberazione di adozione, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- b) pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, con le modalità indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n.101/E del 17.04.1998.